

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

30 NOV. 1999

ADDI' 30 NOV. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

COSENTINO - DONATO - FEDERICO - PIZZUTELLI -

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 5674

OGGETTO: D.Lgs. 30.7.1999, n.286. Recepimento dei principi generali e definizione di criteri e modalita' di prima attuazione e di sperimentazione per l'anno 1999 in ordine alla valutazione del personale con incarico dirigenziale.



Oggetto: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Recepimento dei principi generali e definizione di criteri e modalità di prima attuazione e di sperimentazione per l'anno 1999 in ordine alla valutazione del personale con incarico dirigenziale.

LA GIUNTA REGIONALE


Su proposta del Presidente, di concerto con l'Assessore alle Risorse e sistemi, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 concernente il *"riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

CONSIDERATO che il citato decreto, in attuazione della legge delega n. 59/97, s'inserisce nel processo di modifica ed integrazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 relativo alla *"razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego"*, per la parte che riguarda i sistemi dei controlli interni e la verifica dei risultati già disciplinati dall'art. 20 del medesimo decreto legislativo n. 29/93;

CONSIDERATO che i principi contenuti nel decreto legislativo n. 29/93 sono stati recepiti ed introdotti nell'ordinamento regionale con L.R. n. 25/1996 che, con l'art. 17, ha previsto l'istituzione del servizio di controllo interno regionale, successivamente disciplinato con Regolamento consiliare n. 2/1997, oltre che introdotto il sistema di valutazione dei dirigenti;

CONSIDERATO che il nuovo decreto legislativo n. 286/1999, oltre che abrogare l'art. 20 del decreto legislativo n. 29/1993, con l'art. 10, comma 4, stabilisce che *"fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3, le amministrazioni non statali provvedono, nelle forme previste dalla vigente legislazione, a conformare il proprio ordinamento ai principi dettati dal*



presente decreto, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge con i principi stessi non compatibili”;

RITENUTO di dover conformare in via amministrativa l'ordinamento regionale ai principi generali introdotti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in deroga all'art. 17 della L.R. n. 25/96, ai sensi del 4 comma, art. 10, del decreto legislativo medesimo, rinviando alla modifica ed integrazione della L.R. n. 25/96 ed al conseguente adeguamento regolamentare, la fase attuativa definitiva;

PRESO ATTO che, per quanto concerne la progettazione d'insieme del sistema dei controlli interni concretizzata nei recenti provvedimenti di organizzazione dipartimentale, la nuova organizzazione delle strutture e delle funzioni è da ritenersi coerente con i principi dettati dal richiamato art. 1 del decreto legislativo n. 286/99 e che, pertanto, la completa armonizzazione del sistema dei controlli regionali con i principi introdotti dal nuovo decreto verrà realizzata in sede di aggiornamento dello specifico Regolamento consiliare del 2 luglio 1997, n. 2;

CONSIDERATO che, per quanto concerne la valutazione del personale con incarico dirigenziale, gli artt. 5 e 6 del decreto n. 286/99 introducono i seguenti nuovi principi di carattere generale:

1. le prestazioni dei dirigenti, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnati, sono valutate, in coerenza a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, con periodicità annuale, anche sulla base dei risultati del controllo di gestione;
2. il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi:
 - della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del valutatore di prima istanza;
 - dall'approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza;



- dalla partecipazione al procedimento del valutato;
- 3. la valutazione dei dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle relative amministrazioni, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto n. 29, viene effettuata dagli organi di governo, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico;
- 4. l'organo di valutazione e controllo strategico, di norma, supporta l'organo d'indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatagli;
- 5. la procedura di valutazione costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'art. 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29 in materia di responsabilità dirigenziale.

Le misure di cui al comma 1 del predetto articolo si applicano allorchè i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione.

Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso.

Il procedimento di valutazione è anticipatamente concluso, inoltre, nei casi previsti dal comma 23, del citato articolo 21, del decreto n. 29:

RITENUTO, quindi, di dover definire i criteri e le modalità, per l'attuazione, in fase di avvio e di sperimentazione del nuovo sistema nell'anno 1999, dei sopra indicati principi come appresso specificato:

- a) La valutazione ordinaria del personale con incarichi dirigenziali verrà effettuata annualmente, al termine dell'esercizio finanziario, anche al fine dell'attribuzione dell'indennità di risultato.
- b) La valutazione di prima istanza verrà effettuata dal dirigente, immediatamente sovraordinato al momento della valutazione stessa.



sulla base del conseguimento degli obiettivi assegnati e della capacità espressa nella direzione. Pertanto:

- il dirigente di Servizio verrà valutato dal dirigente dell'Area, dell'Ufficio speciale temporaneo o dell'Ufficio Ausiliario a cui appartiene il Servizio medesimo;
 - il dirigente di Area, di Ufficio speciale temporaneo, di Ufficio ausiliario, di progetto, verrà valutato dal direttore di dipartimento;
 - nella fase transitoria: il dirigente di Ufficio sarà valutato dal dirigente del Settore cui appartiene l'Ufficio medesimo; il dirigente di Settore ed il dirigente in posizione di studio saranno valutati dal direttore del relativo dipartimento;
- c) L'approvazione o la verifica della valutazione di prima istanza verrà effettuata:
- dal direttore di dipartimento per il dirigente di Servizio (ovvero per il dirigente di Ufficio, nella fase transitoria);
 - dalla Giunta regionale, su istruttoria del Servizio di valutazione e controllo strategico, per il dirigente di Area, di Ufficio speciale temporaneo, di Ufficio ausiliario, di progetto (ovvero per il dirigente di Settore o per il dirigente in posizione di studio, nella fase transitoria);
- d) La valutazione, in unica istanza, dei direttori di dipartimento e dei dirigenti delle strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo, verrà effettuata dalla Giunta regionale, o dall'Ufficio di Presidenza per i direttori dei dipartimenti del Consiglio regionale e per i dirigenti delle Aree autonome, su proposta del Servizio di valutazione e controllo strategico;
- e) Nei dipartimenti in cui non fosse ancora intervenuta la nomina del relativo direttore la valutazione del dirigente di Settore e di eventuali



dirigenti in posizione di studio verrà effettuata, in unica istanza, dalla Giunta regionale su proposta del Servizio di valutazione e controllo strategico;

- f) La valutazione di prima istanza verrà effettuata, garantendo la partecipazione del valutato, sulla base della scheda (allegato A) che indica la seguente metodologia:

Stabilire, all'inizio del periodo di valutazione:

- l'indicazione degli obiettivi assegnati a ciascun dirigente ed i relativi pesi e criteri di misurazione, accettati dal dirigente valutato (tabella 1 dell'allegato A);
- l'indicazione dei parametri, in percentuale, con cui verranno *pesate* le categorie organizzative in cui è articolata la capacità di direzione (tabella 2 dell'allegato A);
- le eventuali osservazioni e la sottoscrizione, sia da parte del dirigente valutato che da parte del valutatore di prima istanza;

Determinare, alla fine dell'esercizio finanziario::

- la valutazione complessiva sul raggiungimento degli obiettivi sulla base del grado d'incidenza (tabella 3 dell'allegato A);
- la valutazione della capacità di direzione sulla base dei valori pre-concordati nella tabella 2 (tabella 4 dell'allegato A);
- il parametro relativo di valutazione al fine dell'attribuzione dell'indennità di risultato riferita al periodo di valutazione;
- l'individuazione delle principali aree di criticità riscontrate;
- le eventuali aree di sviluppo delle capacità;
- l'andamento della prestazione dirigenziale rispetto all'esercizio precedente;
- ulteriori osservazioni riepilogative;
- commenti del dirigente valutato;

- la sottoscrizione, sia da parte del dirigente valutato che da parte del valutatore di prima istanza;
- g) Con l'approvazione o la verifica della valutazione di prima istanza il procedimento valutativo si intende concluso. Per le valutazioni per cui è prevista la definizione in un'unica istanza le decisioni della Giunta regionale, o dell'Ufficio di presidenza, s'intendono conclusive.
- h) La valutazione, riferita al periodo dell'anno 1999 **antecedente all'attribuzione degli obiettivi specifici** ai sensi della procedura sopra indicata, verrà effettuata sulla base della sola capacità di direzione misurata con i parametri di cui alla tabella 2 dell'allegato A, rapportati al 100%.
A tale fine, in sede di valutazione di prima od unica istanza, il valutato può presentare una relazione di sintesi contenente gli elementi utili all'individuazione dell'attività direzionale svolta in tale periodo.
- i) Il parametro percentuale finale a cui verrà collegata l'indennità di risultato deriverà dalla media ponderata, sulla base della durata dei periodi di riferimento, tra il valore percentuale derivante dalla valutazione di cui al precedente punto h) - cioè del periodo antecedente l'assegnazione degli obiettivi specifici - ed il valore percentuale derivante dalla valutazione per il periodo successivo all'assegnazione degli obiettivi specifici;

RITENUTO, infine, di dover confermare, in riferimento a quanto previsto dal comma 3, art. 10, del decreto n. 286/99, nel collegio dei tre esperti preposto all'attuale Servizio di controllo interno istituito ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 25/96, l'organo a cui è affidata l'attività di valutazione e controllo strategico di cui all'art. 6 del medesimo decreto n. 286/99, che si avvarrà della struttura in seguito denominata **"Servizio di valutazione e controllo strategico"**;

PRESO ATTO che le OO.SS rappresentative della dirigenza sono state preventivamente informate nell'apposita riunione tenutasi il 28 ottobre 1999, convocata con nota n. 4685/23 del 19.10.99;

VISTA la legge 127/1997;

All'unanimità

DELIBERA

- 1) di approvare tutto quanto indicato in premessa;
- 2) di conformare in via amministrativa l'ordinamento regionale ai principi generali introdotti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in deroga all'art. 17 della L.R. n. 25/96, ai sensi del 4 comma, art. 10, del decreto legislativo medesimo, rinviando alla modifica ed integrazione della L.R. n. 25/96 ed al conseguente adeguamento regolamentare, la fase attuativa definitiva;
- 3) di dare atto che le scelte di organizzazione e di articolazione funzionale inserite nei provvedimenti organizzativi dei dipartimenti, per quanto concerne la realizzazione del sistema di controllo interno, sono coerenti con i principi introdotti dal decreto legislativo n. 286/99, e specificatamente dall'art. 1;
- 4) di confermare, nel collegio dei tre esperti preposto all'attuale Servizio di controllo interno istituito ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 25/96, l'organo a cui è affidata l'attività di valutazione e controllo strategico di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 286/99, che si avvarrà della struttura in seguito denominata **"Servizio di valutazione e controllo strategico"**;
- 5) di dare immediata attuazione, per quanto concerne il sistema di valutazione dei dirigenti, ai nuovi principi introdotti dal recente decreto legislativo n. 286/1999, rinviando a successivi provvedimenti l'attuazione di quelli dettati dal Capo II e dal Capo III del medesimo decreto;

6) di approvare, pertanto, i seguenti criteri e modalità per l'attuazione, in fase di avvio e di sperimentazione del nuovo sistema nell'anno 1999, dei sopra indicati principi:

- a) *La valutazione ordinaria del personale con incarichi dirigenziali verrà effettuata annualmente, al termine dell'esercizio finanziario, anche al fine dell'attribuzione dell'indennità di risultato.*
- b) *La valutazione di prima istanza verrà effettuata dal dirigente, immediatamente sovra-ordinato al momento della valutazione stessa, sulla base del conseguimento degli obiettivi assegnati e della capacità espressa nella direzione. Pertanto:*
- *il dirigente di Servizio verrà valutato dal dirigente dell'Area, dell'Ufficio speciale temporaneo o dell'Ufficio Ausiliario a cui appartiene il Servizio medesimo;*
 - *il dirigente di Area, di Ufficio speciale temporaneo, di Ufficio ausiliario, di progetto, verrà valutato dal relativo direttore di dipartimento;*
 - *nella fase transitoria: il dirigente di Ufficio sarà valutato dal dirigente del Settore cui appartiene l'Ufficio medesimo; il dirigente di Settore ed il dirigente in posizione di studio saranno valutati dal direttore del relativo dipartimento;*
- c) *L'approvazione o la verifica della valutazione di prima istanza verrà effettuata:*
- *dal direttore di dipartimento per il dirigente di Servizio (ovvero per il dirigente di Ufficio, nella fase transitoria);*
 - *dalla Giunta regionale, su istruttoria del Servizio di valutazione e controllo strategico, per il dirigente di Area, di Ufficio speciale temporaneo, di Ufficio ausiliario, di progetto (ovvero per il dirigente di Settore o per il dirigente in posizione di studio, nella fase transitoria);*

- d) *La valutazione, in unica istanza, dei direttori di dipartimento e dei dirigenti delle strutture di diretta collaborazione con gli organi di governo, verrà effettuata dalla Giunta regionale, o dall'Ufficio di Presidenza per i direttori dei dipartimenti del Consiglio regionale e per i dirigenti delle Aree autonome, su proposta del Servizio di valutazione e controllo strategico; a tal fine i direttori valutati dovranno presentare un'articolata relazione di natura economico-finanziaria e gestionale unitamente alle schede di valutazione dei dirigenti ad essi subordinati;*
- e) *Nei dipartimenti in cui non fosse ancora intervenuta la nomina del relativo direttore la valutazione del dirigente di Settore e di eventuali dirigenti in posizione di studio verrà effettuata, in unica istanza, dalla Giunta regionale su proposta del Servizio di controllo strategico;*
- f) *La valutazione di prima od unica istanza verrà effettuata, garantendo la partecipazione del valutato, sulla base della scheda (allegato A) che indica la seguente metodologia:*

Stabilire, all'inizio del periodo di valutazione:

- *l'indicazione degli obiettivi assegnati a ciascun dirigente ed i relativi pesi e criteri di misurazione, accettati dal dirigente valutato (tabella 1 dell'allegato A);*
- *l'indicazione dei parametri, in percentuale, con cui verranno pesate le categorie organizzative in cui è articolata la capacità di direzione (tabella 2 dell'allegato A);*
- *le eventuali osservazioni e la sottoscrizione, sia da parte del dirigente valutato che da parte del valutatore di prima istanza;*

Determinare alla fine dell'esercizio finanziario:

- *la valutazione complessiva sul raggiungimento degli obiettivi sulla base del grado d'incidenza. (tabella 3 dell'allegato A);*
- *la valutazione della capacità di direzione sulla base dei valori pre-concordati nella tabella 2 (tabella 4 dell'allegato A);*

- *il parametro relativo di valutazione al fine dell'attribuzione dell'indennità di risultato riferita al periodo di valutazione;*
 - *l'individuazione delle principali aree di criticità riscontrate;*
 - *le eventuali aree di sviluppo delle capacità;*
 - *l'andamento della prestazione dirigenziale rispetto all'esercizio precedente;*
 - *ulteriori osservazioni riepilogative;*
 - *commenti del dirigente valutato;*
 - *la sottoscrizione, sia da parte del dirigente valutato che da parte del valutatore di prima istanza;*
- g) Con l'approvazione o la verifica della valutazione di prima istanza il procedimento valutativo si intende concluso. Per le valutazioni per cui è prevista la definizione in un'unica istanza le decisioni della Giunta regionale, o dell'ufficio di Presidenza, si intendono conclusive.*
- h) La valutazione, riferita al periodo dell'anno 1999 antecedente all'attribuzione degli obiettivi specifici ai sensi della procedura sopra indicata, verrà effettuata sulla base della sola capacità di direzione misurata con i parametri di cui alla tabella 2 dell'allegato A, rapportati al 100%.
A tale fine, in sede di valutazione di prima od unica istanza, il valutato deve presentare una relazione di sintesi contenente gli elementi utili all'individuazione dell'attività direzionale svolta in tale periodo.*
- i) Il parametro percentuale finale a cui verrà collegata l'indennità di risultato deriverà dalla media ponderata, sulla base della durata dei periodi di riferimento, tra il valore percentuale derivante dalla valutazione di cui al precedente punto h) - cioè del periodo antecedente l'assegnazione degli obiettivi specifici - ed il valore percentuale derivante dalla valutazione per il periodo successivo all'assegnazione degli obiettivi specifici;*

j) *La procedura di valutazione sopra indicata costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'art. 21, commi 1 e 2, del decreto n. 29 in materia di responsabilità dirigenziale.*

Le misure di cui al comma 1 del predetto articolo si applicano allorchè i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione.

Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso.

Il procedimento di valutazione è anticipatamente concluso, inoltre, nei casi previsti dal comma 23, del citato articolo 21, del decreto n. 29;

7) di approvare l'allegato A come parte integrante della presente deliberazione;

8) di pubblicare la presente deliberazione sul BURL;

La presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi della legge 127/1997.

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Del. Saverio GUCCIONE

